



L'anno duemilatredici, addì **26 novembre** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 68589 del 21 novembre 2013, il cui ordine del giorno è stato integrato con nota prot. 69398 del novembre 2013, nell'Aula Organi Collegiali si è riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Antonello Folco Biagini, prof. Stefano Biagioni, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof.ssa Rita Asquini, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo, prof. Alessandro Saggioro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma (entra alle ore 18.15), prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof. Augusto D'Angelo, prof.ssa Paola Panarese, i rappresentanti del personale: Tiziana Germani, Pietro Maioli, Roberto Ligia, Carlo D'Addio, i rappresentanti degli studenti: Maria Gabriella Condello, Valeria Roscioli, Manuel Santu, Stefano Capodieci, Pierleone Lucatelli.

Assistono: il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Giorgio Spangher, prof. Renato Masiani, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo Nesi, prof. Roberto Nicolai, prof. Giuseppe Venanzoni, prof. Eugenio Gaudio, prof. Cristiano Violani, prof. Adriano Redler, i Prorettori: prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Giancarlo Ruocco, prof. Giorgio Alleva, il Direttore della Scuola di Studi Avanzati: prof. Alessandro Schiesaro e la Rappresentante degli assegnisti e dottorandi: Valentina Mariani.

Assenti: il Rappresentante del personale Beniamino Altezza e la Rappresentante degli studenti Diana Armento

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



Senato
Accademico

Segreteria del

26 NOV. 2013

Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche – proposta di modifica degli artt. 7 e seguenti

Il Presidente rappresenta la necessità di procedere all'adeguamento del Capo II – artt. 7 e seguenti del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche in forza del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge n. 5 del 4 aprile 2012, che ha modificato l'art. 23 della Legge Gelmini.

Le novità introdotte riguardano essenzialmente il primo comma dell'articolo 23, ovvero i contratti di insegnamento attribuiti ad esperti di alta qualificazione prescindendo dal ricorso alla procedura di valutazione comparativa (c.d. affidamento diretto), che si presenta oggi così riformulato:

1. Le universita', anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso (di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2), per attivita' di insegnamento (di alta qualificazione) al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, Enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici.
I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo e dipendente, fermi restando i requisiti richiesti. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.

Gli altri commi dell'art. 23 della legge sono rimasti invariati.

Nel merito, la prima novità introdotta, relativa ai contratti conferiti a titolo oneroso, concerne l'importo del compenso da corrispondere ai contrattisti, che viene allineato a quello previsto per le ipotesi del comma 2, e quindi, in

flaviallo

GT

8.3



Senato
Accademico

Segreteria del

26 NOV. 2013

base alle indicazioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 313 emanato il 21 luglio 2011, deve rientrare nella forbice 25-100 euro per ora di lezione, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e sempre nel rispetto delle disponibilità di bilancio di ciascun Ateneo.

Altra novità, con riferimento all'affidamento diretto, riguarda l'eliminazione di tutta una serie di requisiti soggettivi in precedenza previsti, sia per l'affidamento a titolo gratuito che per quello a titolo oneroso; in particolare, si richiedeva che gli esperti di alta qualificazione fossero dipendenti di altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, o ancora in possesso di un reddito annuo non inferiore a € 40.000. I contratti a titolo gratuito, inoltre, avrebbero potuto essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermo restando i requisiti richiesti.

Si è di fatto ampliata la sfera dei destinatari, fermo restando che i contratti a titolo oneroso vengono conferiti nell'ambito delle disponibilità di bilancio e che quelli a titolo gratuito rimangono soggetti al limite del 5% dei docenti di ruolo.

Tutte le limitazioni citate sono state sopprese nell'attuale formulazione della norma, e di conseguenza cancellate anche dal testo del Regolamento.

Nell'art. 10 del Regolamento è stata inserita la delega, in base alla quale i contratti di insegnamento sono stipulati direttamente dai Direttori di Dipartimento e/o dai Presidi di Facoltà, su proposta dei Dipartimenti interessati ovvero delle Facoltà per i Corsi di studio non di pertinenza di un singolo Dipartimento.

Ulteriore modifica introdotta concerne l'art. 9 del Regolamento, in materia di trattamento economico.

Si ricorda che questo Senato Accademico, nella seduta del 3/07/2012, ha deliberato di riconoscere ai titolari dei contratti in oggetto un compenso omnicomprensivo pari a € 275,36 per CFU, tenuto conto dell'equivalenza 1 CFU = 8 ore di lezione, importo poi confermato nella più recente seduta del 16/07/2013, in conformità ai parametri minimi indicati nel sopra citato Decreto (25 Euro x ora d'insegnamento), stante la disponibilità di risorse allocate a tale scopo.

Si sottopone, pertanto, al Senato Accademico la modifica degli artt. 7 -15 del Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:
Bozza di Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche



Senato
Accademico

DELIBERAZIONE N. 420/13

Seduta del

IL SENATO ACCADEMICO

26 NOV. 2013

- VISTO** lo Statuto dell'Università;
- VISTA** la legge 240/2010 ed in particolare l'art. 23, come modificato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge n. 5 del 4 aprile 2012;
- VISTA** la bozza di modifica degli artt. 7-15 del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche;
- LETTA** la relazione istruttoria;
- TENUTO CONTO** di quanto emerso nel corso del dibattito;
- Con voto unanime**

DELIBERA

di adeguare il Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche alla normativa vigente e di approvare, in particolare, la modifica degli artt. 7-15 del con le seguenti correzioni:

- nel corpo del Regolamento laddove è scritto "Consiglio di Facoltà" sostituire con le parole "Giunta di Facoltà";
- all'art. 8, comma 2, lettera g), dopo le parole "relativa copertura finanziaria", aggiungere le parole "e capitolo di bilancio".

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

C. Musto

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

L. Frati

8.3

REGOLAMENTO PER LE ATTRIBUZIONI DI ATTIVITA' DIDATTICHE

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento stabilisce la disciplina in vigore presso l'Università La Sapienza e le sedi distaccate in cui è articolata, per l'attribuzione di attività didattiche relativamente a:

- 1) attribuzione di affidamento;
- 2) conferimento di supplenze
- 3) stipula di contratti di insegnamento.

CAPO I – *affidamenti/supplenze*

Art. 2) – affidamenti – procedure.

Il consiglio di facoltà, o le strutture eventualmente delegate a norma di statuto, al fine di distribuire uniformemente il carico didattico relativo agli insegnamenti previsti dalla normativa in vigore, ripartisce le attività didattiche tra i professori di ruolo ed i ricercatori interessati, previa acquisizione del loro consenso.

Nell'ambito del coordinamento delle attività didattiche previste dall'art.7 del DPR 382/80, e successive integrazioni e/o modificazioni, il consiglio di facoltà, ai sensi dell'art.9 della predetta norma, può affidare con il loro consenso, a professori di ruolo e ricercatori del medesimo settore scientifico disciplinare o di settore dichiarato affine e appartenenti alla facoltà medesima, anche in sostituzione dell'insegnamento di cui sono titolari lo svolgimento di un corso di insegnamento in materia diversa da quello di cui sono titolari.

Contestualmente, su loro richiesta, il consiglio di facoltà può affidare lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine; in mancanza di disponibilità, il consiglio può autorizzare l'emissione di un bando di vacanza di insegnamento da coprire mediante affidamento.

Art. 3 – supplenze - procedure -concessione nulla osta.

Nell'ambito della programmazione didattica, nel caso sia necessario procedere alla copertura di insegnamenti resi vacanti per indisponibilità dei titolari, (anno sabbatico, mandato parlamentare, etc.), la facoltà con motivata delibera del consiglio, provvede, nel rispetto della normativa vigente (artt.9, 114 DPR 382/80 così come modificati dall'art. 12 L. 341/90 e dall'art. 1, comma 11 L.4/99), alla copertura di insegnamenti mediante supplenze conferite a docenti e ricercatori del medesimo settore scientifico disciplinare o di settore dichiarato affine ed appartenenti alla facoltà medesima. In mancanza, con motivata delibera, in relazione a oggettive necessità, la supplenza può essere conferita a professori o ricercatori di altra facoltà, della stessa università, o a professori o ricercatori di altra università.

Nel caso di professori/ricercatori di altra facoltà o università, l'attribuzione dell'incarico è subordinata alla presentazione del nulla osta della facoltà o università di provenienza.

Le supplenze sono conferite a seguito di valutazione comparativa delle domande presentate e le cui risultanze dovranno esserci specificate nel verbale del consiglio di facoltà.

Qualora il supplente sia costretto ad interrompere l'insegnamento per qualsiasi motivo, il consiglio di facoltà con motivata delibera, può procedere ad un nuovo conferimento.

Analogamente il consiglio di facoltà può, con motivata delibera, prescindere dalle procedure sopra riportate nel caso in cui il destinatario del conferimento sia un professore di riconosciuta specifica competenza.

La facoltà non potrà concedere il nulla osta per supplenze da tenersi fuori dalla facoltà medesima se non siano state prima soddisfatte le proprie esigenze didattiche relativamente al settore scientifico disciplinare del richiedente e tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 4.

Art. 4 – limitazioni e deroghe

Oltre al carico didattico affidato dalla facoltà di appartenenza nell'ambito della propria programmazione didattica, i professori di ruolo ed i ricercatori non possono svolgere per supplenza/affidamento retribuito, all'interno de La Sapienza e per lo stesso anno accademico, più di 120 ore o attività pari a 12 crediti a seconda degli ordinamenti didattici e presso altra università sia statale sia libera più di 60 ore e comunque non più di 1 supplenza/affidamento.

Eventuali deroghe al monte ore potranno essere autorizzate, in via eccezionale dal Senato Accademico, previa delibera motivata del Consiglio di facoltà e per un solo anno accademico.

Art. 5 – sedi esterne

Per quanto attiene il conferimento di affidamenti/supplenze nelle sedi esterne, il Consiglio di Facoltà può, con motivata delibera, autorizzare il superamento dei limiti orari previsti dall'articolo precedente.

Art. 6 – compensi

Gli affidamenti/supplenze possono essere conferiti a titolo gratuito anche ove superino l'impegno orario complessivo previsto per il docente, se svolti presso la facoltà di appartenenza o le altre facoltà di questa università.

Il compenso per tali attività, svolte all'interno de La Sapienza, dovrà tenere conto delle somme iscritte in bilancio a disposizione delle singole facoltà, dell'impegno didattico complessivo e dovrà essere contenuto nel limite massimo previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Capo II – Contratti di insegnamento

Art. 7

Contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 2, legge 240/2010

1.L'Università La Sapienza, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, e nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, può stipulare contratti a titolo oneroso con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero dei titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei suddetti contratti.

I contratti sono attribuiti, nel rispetto del Codice Etico dell'Università, emanato con D.R. n. 1636 del 23/05/2012, previo espletamento della procedura di cui al successivo art. 8, che assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. In relazione a quanto disposto dall'art. 18 comma 1 lettera b) ultimo periodo della L. 240/2010, richiamato nello stesso articolo dalla lettera c), per i contratti a qualunque titolo erogati dall'Ateneo, i contratti di insegnamento di cui al presente capo non possono essere attribuiti a chi abbia un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 8

Procedura di attribuzione degli incarichi

1. Per i fini di cui all'articolo precedente, i Dipartimenti ovvero le Facoltà per i Corsi di studio non di pertinenza di un singolo Dipartimento, previa delibera dei rispettivi Consigli, provvedono alla emanazione di bandi per valutazione comparativa dandone pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della struttura e dell'Università e in tutti gli altri modi ritenuti utili.

2. Le delibere adottate, ed i relativi bandi, dovranno riportare:

- a) le motivazioni delle esigenze didattiche che richiedono il conferimento tramite contratto dell'incarico di insegnamento;
- b) il titolo dell'insegnamento, il settore scientifico disciplinare di appartenenza, il numero di ore di attività didattica;
- c) il compenso totale al lordo degli oneri a carico del beneficiario, in aderenza ai criteri di cui al successivo art. 9;
- d) le modalità ed il termine di presentazione delle domande;
- e) le modalità di selezione, tramite valutazione comparativa, con la specifica indicazione dei requisiti di ammissione, dei titoli valutabili, con riferimento al settore scientifico-disciplinare e delle eventuali prove previste;
- f) l'indicazione dell'obbligo per il candidato idoneo, se pubblico dipendente, di presentare il nulla osta dell'ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, commi 7 e seguenti, del d.lvo 165/2001. La mancata presentazione del predetto nulla osta rappresenta elemento ostativo alla stipula del contratto.
- g) la relativa copertura finanziaria.

3. Il contratto è stipulato dalla medesima struttura che emette il bando, avrà durata annuale, potrà essere stipulato con la stessa persona per un massimo di cinque anni e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

4. Non si fa ricorso alle procedure di selezione previste nel presente articolo nelle ipotesi di cui ai successivi artt. 10 e 11.

Art. 9

Trattamento economico

Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23 della l. 240/2010 è stabilito dall'art. 1 del Decreto Interministeriale n. 313 del 21/07/2013 in un importo compreso fra i 25 ed i 100 euro per ora di insegnamento, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, nell'ambito delle risorse appositamente stanziate a tal fine dagli Organi Collegiali.

Art. 10

Contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 1, legge 240/2010

1. L'Università La Sapienza, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, può stipulare, nell'ambito delle disponibilità di bilancio allo scopo allocate, contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, di importo non inferiore a quello stabilito al precedente art. 9, per attività di insegnamento di alta qualificazione, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
2. I predetti contratti, in forza della delega contenuta nel D.R. n. 3497 del 18/10/2011, sono stipulati dai Presidi di Facoltà e/o dai Direttori di Dipartimento, su proposta dei Dipartimenti interessati ovvero delle Facoltà per i Corsi di studio non di pertinenza di un singolo Dipartimento.
3. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.

Art. 11

Contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge 240/2010

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Università La Sapienza nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese, o fondazioni, può attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
2. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato sul sito internet dell'università, sulla base di specifiche proposte delle competenti strutture interessate.

Art. 12

Copertura previdenziale

Ai contratti di cui al presente Regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8/8/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13

Compiti e doveri didattici

1. Nell'ambito della programmazione didattica definita dagli organi competenti, il professore a contratto svolge il corso di insegnamento affidatogli e organizza le attività connesse, quali la partecipazione ad esami di profitto, lo svolgimento di attività di tutorato ed orientamento degli studenti, la fissazione di calendari di ricevimento, la partecipazione, in qualità di relatore, a tesi di laurea, nonché alle commissioni didattiche interne alle strutture universitarie competenti.
2. Il professore a contratto partecipa, altresì, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Corso di Laurea, escluse, in ogni caso, le delibere relative alle proposte di stipula dei contratti di cui al presente regolamento e quelle concernenti la chiamata o la copertura di posti di ruolo.

Art. 14
Risoluzione

Nell'ipotesi di inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti, l'Università ricorrerà alla tutela civilistica prevista in materia di adempimento parziale, ove ne abbia interesse, ovvero alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore delle presenti modifiche, si intendono abrogati gli artt. 7 e ss. del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R. n. 3385 dell'11/10/2013.